

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere relatore

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 100/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6946 del registro di segreteria, depositato in data 24/4/2024, promosso da

- Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del direttore generale *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, viale dell'Esercito n. 178-186, con domicilio digitale previmil@postacert.difesa.it;

contro

- *Omissis*, nato a *Omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Vitelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, via Fonte Regina n. 23, con domicilio digitale massimo.vitelli@pec-avvocatiteramo.it;

avverso

la sentenza n. 222 del 2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della

Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 19/4/2023 e pubblicata il 20/4/2023.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 7/11/2024, il colonello Corrado Scatteretico per il Ministero della Difesa e l'avv. Giuseppe Vassallo in sostituzione dell'avv. Massimo Vitelli.

Ritenuto in

FATTO

1. La locale Sezione giurisdizionale, con la sentenza n. 222 del 2023 -emessa nei confronti del Comando Legione Carabinieri Sicilia-, nell'accogliere il ricorso promosso da *Omissis*, luogotenente in quiescenza a decorrere dal *omissis*, che aveva impugnato il decreto n. 318 del 30/9/2008, riconosceva il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nei seguenti termini:

- con l'inclusione nella bassa pensionabile della somma di euro 564,80, relativa alle "*anticipazioni stipendiali*" di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, in quanto gli aumenti in questione, sia pure attribuiti in un'unica soluzione, avevano comportato un pari aumento della retribuzione annua, sulla quale andava parametrata la base pensionabile, giusta anche quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in questione;

- con i benefici previsti dall'accordo integrativo di cui al d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, con particolare riferimento "*all'indennità mensile pensionabile, all'incremento dell'assegno funzionale, quest'ultimo con decorrenza 31 dicembre 2005, così come previsto dall'art. 7*";

- con l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale nella misura di euro 6.495,48.

Il giudice di primo grado riconosceva, altresì, sulle maggiori spettanze pensionistiche arretrate, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'articolo 167, comma 3, del codice di giustizia contabile e dell'articolo 21, comma 2, delle disposizioni di attuazione al predetto codice, "*tenendo conto dei principi enunciati dalle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM e 6/2008/QM (criterio dell'assorbimento)*"; compensava le spese di lite.

2. Il Ministero della difesa, con atto di appello depositato in data 24/4/2024, impugnava la predetta sentenza, chiedendone la riforma limitatamente alle "*anticipazioni stipendiali parametrali*" di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 193 del 2003.

All'uopo, sosteneva che il beneficio in questione, erogato in unica soluzione, costituiva un mero anticipo stipendiale di quello che a regime, cioè dall'1/1/2005, sarebbe stato il miglioramento dovuto in proprio base ai parametri introdotti dal suddetto decreto legislativo n. 193 del 2003; conseguentemente, il decreto impugnato n. 318 del 30/9/2008, del tutto legittimamente, aveva computato la predetta anticipazione, fissata in euro 564,80, alla data del collocamento a riposo del *omissis* per, poi, defalcare il predetto importo a decorrere dall'1/1/2005, essendo stato attribuito l'incremento stipendiale a regime.

In particolare, l'appellante sosteneva che "*se si accedesse alla*

tesi accolta dal giudice di prime cure, sarebbe singolare che il pensionato possa beneficiare sia dell'anticipazione stipendiale sia del miglioramento stipendiale (ivi compreso quello previsto dal decreto legislativo 193/2003 e dal successivo D.P.R. 301/2004 di recepimento dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativo al biennio economico 2004-2005) nel calcolo della base pensionabile in maniera continuativa e non episodica in tutte le successive liquidazioni, mentre il personale che era in servizio alla data del 1 gennaio 2023 e ad oggi è ancora in servizio, abbia beneficiato solo nel cedolino retributivo di gennaio 2004 dell'anticipazione stipendiale, sic e simpliciter"; in alte parole, a decorrere dall'1/1/2005 l'importo in precedenza riconosciuto a titolo di anticipazione non veniva più valutato in quanto era considerato "*un nuovo valore stipendiale, che va ad accrescere il totale pensionabile, in ragione della distinzione operata dal D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301, nel determinare i miglioramenti economici previsti per il 2004 tra il personale in servizio al 1° gennaio 2005, per il quale era stato disposto il nuovo calcolo c.d. parametrale dello stipendio (art. 9, comma 2) e il personale congedato nel corso del 2004 (come nel caso del quo) per il quale, all'art. 10, comma 3, sono elencati i miglioramenti stipendiali da attribuire a far data dal 1° gennaio 2005*".

3. *Omissis*, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Massimo Vitelli, nella memoria di costituzione depositata in data 22/10/2024, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva del Ministero della Difesa poiché la sentenza impugnata era stata emessa

nei confronti del Comando Carabinieri Sicilia, "*centro di imputazione di diritti oggettivi e soggettivi, con personalità giuridica, nonché autonomia giuridica e patrimoniale, del tutto distinto e non gerarchicamente sovrapponibile al Ministero della Difesa, vieppiù in materia previdenziale*".

Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, giusta l'orientamento favorevole della giurisprudenza che richiamava (Corte dei conti, Sezione Sicilia n. 417 del 2018, Campania n. 867 del 2021, Veneto n. 10 del 2024, Abbruzzo n. 87 del 2024; Sezione d'appello Sicilia n. 86 del 2016; T.A.R. Lazio n. 1419 del 2018).

In particolare, sosteneva che con il decreto legislativo n. 193 del 2003 erano stati introdotti "*nuovi stipendi parametrali, in luogo dei precedenti livelli stipendiali*" al fine di migliorare le retribuzioni del personale a decorrere, però, dal gennaio 2005; per tale ragione il legislatore aveva "*ritenuto opportuno di beneficiare il personale in servizio negli anni 2003 e il 2004 (in un certo senso di "vacatio legis") con un parziale aumento stipendiale, che compensasse solo parzialmente la differenza tra il migliore trattamento di servizio che avrebbero ricevuto i colleghi pari grado a decorrere dal 2005 e quello in godimento, per l'appunto, da parte di coloro che cessano dal servizio prima del 2005, cioè a dire negli anni 2003 e il 2004*"; all'uopo, precisava che "*le retribuzioni afferenti il personale in servizio al 2005 risultano sempre comunque superiori a quelle del personale cessato nel 2003/2004, anche sommando in capo a quest'ultimo personale le anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 193/2003 in esame*".

L'appellato, inoltre, precisava di avere depositato, nel giudizio di primo grado, i decreti di liquidazione del trattamento di quiescenza emesi dal Comando della guardia di finanza della Puglia, dal Comando regione carabinieri della Calabria e dal Ministero dell'interno che avevano aderito alla propria tesi.

4. All'udienza del 7/11/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, è necessario affrontare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva ad appellare sollevata da *Omissis* nei confronti del Ministero della Difesa, con la motivazione che la sentenza impugnata è stata emessa nei confronti del Comando legione Carabinieri Sicilia.

2. L'articolo 180 del codice di giustizia contabile, rubricato "*legittimazione a proporre l'appello*", stabilisce "*l'appello è proponibile delle parti tra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente, all'impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale*".

Orbene, la sentenza impugnata è stata emessa, esclusivamente, nei confronti del "*Comando Legione carabinieri Sicilia, Servizio Amministrativo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Corso Vittorio Emanuele n. 475*", amministrazione evocata in giudizio dal ricorrente.

La suddetta amministrazione, che ha emesso il decreto di

pensione impugnato n. 318 del 30/9/2008, di cui è stato chiesto l'annullamento, ha depositato, nel giudizio di primo grado, il fascicolo amministrativo in data 9/2/2023 e, poi, una "*nota*" a seguito dell'ordinanza n. 11 del 2023, ed è stata dichiarata contumace da giudice, giusta l'articolo 93 del codice di giustizia contabile.

L'appello è stato proposto, invece, dal "*Ministero della difesa, Direzione generale previdenza militare e della leva*" che non è stato evocato nel precedente grado di giudizio, né vi ha partecipato.

3. Il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, statuisce:

- all'articolo 155 che "*L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente*";

- all'articolo 166 che "*1. Il Comandante generale svolge le funzioni di capo ente programmatore, di direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale. 2. Il Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di stato maggiore della difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne ferma l'impiego operativo. 3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa,*

all'amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri di spesa e le funzioni connesse in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile, e definendo i limiti di valore delle spese che gli ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare […]";

- all'articolo 173 che "*L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende* […] *b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni* […]"*.*

4. Dalla normativa sopra richiamata si evince che l'Arma dei carabinieri è un soggetto distinto dal Ministero della difesa, avendo una sua "*collocazione autonoma*", con proprie competenze gestionali in materia di personale, tanto da avere emesso il decreto di pensione impugnato, e non ne costituisce, quindi, una mera articolazione territoriale, priva di rilievo esterno; e ciò indipendentemente dalle competenze che fanno capo al predetto Ministero della difesa.

Ne deriva che l'appello è stato proposto da una "*parte processuale*" diversa da quella nei cui confronti è stata emessa la sentenza impugnata e, pertanto, difettando la legittimazione ad impugnare, ai seni dell'articolo 189 del codice di giustizia contabile, il

gravame proposto dal Ministero della difesa deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese di lite sono compensate ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del codice di giustizia contabile.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile l'appello proposto dal Ministero della difesa avverso la sentenza n. 222 del 2023 della locale Sezione territoriale di primo grado;

- compensa le spese di lite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024.

L'Estensore	Il Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	Dott. Vincenzo Lo Presti
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 25/11/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente